AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE IN MATERIA DI EDILIZIA

Art. 3

Agevolazioni in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari

I termini per le agevolazioni previste in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari dal decreto legislativo luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, dalla legge 25 giugno 1949, n. 409, dalla legge 2 luglio 1949, n. 408, dalla legge 10 agosto 1950, n. 715, e successive modificazioni ed integrazioni, sono prorogati dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1967.(2)

Versione in vigore dal 12 dicembre 1967, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni tributarie in materia di edilizia
Estremi	Legge 2 febbraio 1960, n. 35
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1960

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 1968, n. 26, ha disposto (con l'art. 4) che "Il termine previsto per le agevolazioni in materia di tasse e imposte indirette sugli affari dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1960, n. 35, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1970."

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-tributarie-in-materia-di-edilizia/art-3-agevolazioni-in-materia-di-tasse-ed-imposte-indirette-sugli-affari/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it